



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Delibera n. 1

Seduta del 14 dicembre 2017

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Adozione di una "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale".

VISTO il Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici", di seguito R.D. 1775/1933;

VISTO in particolare l'art.12 bis del predetto Regio Decreto, il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", di seguito DQA;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 39 del 24 febbraio 2015 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 5 prevede che *“Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto”* e al successivo comma 6 individua le competenze della conferenza istituzionale permanente;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera f), ai sensi del quale è individuato il nuovo Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*;

VISTO in particolare l'art. 12 commi 6 e 7 del medesimo decreto, che dettano disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti stabilendo, in particolare, che *“nelle more dell'emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (comma 7)”*;

VISTO altresì l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali *“In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTO il caso EU PILOT 6011/14/ENVI avviato dalla Commissione Europea, concernente l'impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico;

VISTO il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea, concernente l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

CONSIDERATO CHE la Commissione Europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi sulle nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;

VISTA l'approvazione, con deliberazione del 03 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle regioni del distretto idrografico non già rappresentate, dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ;

CONSIDERATO CHE il Programma di Misure (PoM) del Piano suddetto contiene una specifiche misure per il riordino delle concessioni di derivazione (MG.F.04, MG.S.02, MS.F.03, MS.S.06) e per la regolamentazione del DMV (AG.03, MG.F.03);

CONSIDERATO CHE le misure per la valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste nei summenzionati Aggiornamenti dei Piani di Gestione, forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI), ma che vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO l'Action Plan elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito all'incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/07/2016 con il quale è stato costituito



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

l'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTA in particolare la *task 10 dell'Action Plan*, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e gli impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici e di una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni;

VISTA la Linea guida europea N° 31/2015 - "*Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive*";

VISTA la proposta di Linea guida europea *Guidance Document No. 35 8 - Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*;

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull' "*interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)*";

VISTO il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle "*Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000*";

VISTO il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13.02.2017, come modificato dal Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle "*Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*";

VISTO in particolare, l'art. 2 del suddetto Decreto Direttoriale, che, al fine di assicurare l'armonizzazione, a livello nazionale, dell'applicazione, a livello distrettuale, dei criteri metodologici individuati nello stesso Decreto, prevede l'istituzione di un Tavolo Tecnico Nazionale per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del suddetto Decreto Direttoriale, che prevede che le Autorità di bacino distrettuali, con delibere delle Conferenze istituzionali permanenti, entro il 31 dicembre 2017, adeguino ai criteri di cui all'art.1 dello stesso Decreto, gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per l'effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 209 del 09.05.2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale sui criteri metodologici di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, di cui all'art.2 del Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29.05.2017, con cui è stato integrato il Tavolo Tecnico Nazionale sui criteri metodologici di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, a seguito delle designazioni della Regione Sardegna;

CONSIDERATE le decisioni assunte e condivise in seno al Tavolo Tecnico Nazionale di cui al punto precedente, nelle riunioni del 12.05.2017, del 2.06.2017 e del 17.10.2017;

VISTO il verbale della seduta del 14 dicembre 2017 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale" o "Direttiva Derivazioni")

1. In conformità a quanto previsto nelle "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13.02.2017, come modificato dal Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293/STA del 25.05.2017 (di seguito Linee guida), è adottata, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale" (di seguito Direttiva Derivazioni), allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ARTICOLO 2

(Ambito territoriale di riferimento)

1.L'ambito territoriale di riferimento della Direttiva Derivazioni è costituito dal Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'art. 64, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 3

(Elaborati)

1.La Direttiva Derivazioni è costituita dai seguenti documenti:

- a) Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche per le acque superficiali;
- b) Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche per le acque sotterranee.

ARTICOLO 4

(Oggetto e Finalità)

1.La Direttiva Derivazioni costituisce uno strumento per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche sui corpi idrici interessati, in relazione agli obiettivi di qualità ambientali assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso.

2.Le valutazioni ambientali condotte tramite l'applicazione della Direttiva Derivazioni si integrano con quelle inerenti:

- a) la verifica del mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione ed ove pertinente, del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui alla deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 14/12/2017;
- b) la verifica della compatibilità della derivazione con la pianificazione di settore, con specifico riferimento alle previsioni del Piano di tutela ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.

ARTICOLO 5

(Adempimenti successivi all'adozione)

1. Entro il 30 giugno 2018, le Regioni, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale:

- a) verificano la coerenza delle metodologie per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la presente Direttiva;
- b) verificano la disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la presente Direttiva, avviando l'acquisizione sistematica delle stesse informazioni, ove queste risultino assenti o



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

incomplete;

c) definiscono, nei bacini ove le informazioni di cui alla lettera b) non siano ancora disponibili, specifici indicatori di impatto, al fine di garantire, anche su tali bacini, la corretta applicazione della presente Direttiva;

d) adottano, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di cui al successivo comma 3, i provvedimenti amministrativi necessari a garantire, nel territorio di competenza, l'attuazione della presente Direttiva.

2. Nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, l'Autorità di bacino distrettuale:

a) predispone l'elenco di tutte le derivazioni in scadenza che hanno potenziali impatti sul bilancio idrico e idrogeologico, ai fini dell'individuazione delle istanze di rinnovo che necessitino delle deroghe previste dall'art 77, comma 7 del D. lgs. 152/2006 in recepimento dell'art. 4, paragrafo 5 della DQA. A tale scopo, le Regioni forniscono all'Autorità di bacino distrettuale l'elenco di tutte le derivazioni che comportino un potenziale impatto sul bilancio idrico ed idrogeologico e siano in scadenza entro il 2021;

b) procede, di concerto con il Tavolo Tecnico Nazionale di cui al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29.05.2017, all'eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento degli elementi tecnici della Direttiva, con particolare riferimento:

- ai valori delle soglie previste dalla metodologia di valutazione ambientale di cui alla presente Direttiva;
- alla valutazione dell'intensità dell'impatto per gli aspetti idromorfologici e per la valutazione di secondo livello, da svolgersi allorché il rischio ambientale connesso alla derivazione è di livello medio, o equivalente, tenuto conto dello stato delle conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio in corso o attivate;
- all'introduzione di possibili specifici indicatori di impatto per i corpi idrici sotterranei riferiti alle tipologie introdotte dall'allegato B delle Linee guida, con particolare riferimento all'intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla interferenza del prelievo con punti di monitoraggio o aree protette, nonché per i corpi idrici sotterranei in ammasso roccioso e multi falda;
- all'acquisizione delle informazioni e all'aggiornamento delle basi di dati delle derivazioni necessari per la valutazione di compatibilità delle derivazioni d'acqua rispetto alla pianificazione di bacino.

3. Le attività di cui ai commi precedenti costituiscono base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di gestione delle acque distrettuale nonché per l'aggiornamento da parte delle Regioni dei rispettivi strumenti di pianificazione settoriali incidenti sull'uso della risorsa idrica.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

4. Su conforme parere dell'Autorità di bacino distrettuale, le Regioni possono modificare, con propri provvedimenti, le soglie per la definizione dell'impatto per le acque sotterranee e la soglia dell'impatto tra moderato e lieve per le acque superficiali, in ragione degli approfondimenti conoscitivi derivanti da specifiche attività di studio e di monitoraggio dei corpi idrici interessati.
5. Ai fini della corretta applicazione della direttiva, le Regioni aggiornano le basi di dati relative alle derivazioni assentite, nonché a quelle in corso, trasmettendo gli aggiornamenti all'Autorità di bacino distrettuale, entro il 31 dicembre 2020, e successivamente a cadenza triennale.
6. Con riferimento al parere di cui all'art 7, comma 2 del R. D. 1775/1933, come modificato dall'art 96, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, con particolare riguardo agli aspetti relativi al bilancio idrico, l'Autorità di bacino distrettuale fornisce indirizzi alle Amministrazioni concedenti per conformare le istruttorie ai contenuti della presente Direttiva, anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, di sussidiarietà e di non aggravio dell'attività amministrativa.
7. La metodologia di cui alla presente deliberazione è obbligatoriamente sottoposta a verifica, ai fini di un eventuale aggiornamento, ogni 3 anni.

ARTICOLO 6

(Effetti della Direttiva)

1. Dal 1 luglio 2018, la presente Direttiva si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente art. 2.
2. In esito alla verifica di cui all'art.5, comma 1, lett. a), sono fatte salve tutte le disposizioni che comportino criteri di valutazione ambientale ex ante che garantiscono livelli di tutela ambientale pari o maggiori rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva.

ARTICOLO 7

(Disciplina transitoria)

1. Per le istanze in corso di istruttoria dalla data di adozione della presente deliberazione fino al 30 giugno 2018, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente.
2. Nel caso di casistiche non contemplate dalla metodologia di valutazione di cui alla Direttiva, ovvero qualora gli indicatori necessari per l'applicazione della stessa risultino indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative è effettuata mediante l'utilizzo del giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (giudizio esperto), ovvero per il tramite degli indicatori di impatto di cui all'art. 5, comma 1, lett. c).
3. Al fine di assicurare una omogenea applicazione della Direttiva, in sede di prima applicazione,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

l'Autorità di bacino distrettuale fornisce ai competenti uffici regionali il necessario supporto tecnico ed informativo.

ARTICOLO 8

(Disposizioni finali)

1. La Direttiva Derivazioni approvata con la presente deliberazione concorre all'attuazione delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006. A tal fine l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provvede alla pubblicazione della presente deliberazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, sui bollettini regionali e sul proprio sito web, garantendo la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti della Direttiva deflussi ecologici e delle disposizioni della presente deliberazione.
3. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale riferisce annualmente alla Conferenza Istituzionale Permanente sull'applicazione della presente Direttiva.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Vera Corbelli)

Il Presidente
(Dott. Gian Luca Galletti)